

TORNATA DEL 14 MARZO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione sul progetto di legge per modificazioni alla tariffa postale — Atti diversi — Relazione sul progetto di legge per le scavazioni dei porti dello Stato — votazione ed approvazione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio 1854 a tutto maggio — votazione ed approvazione del progetto di legge per lo stabilimento di uffici postali ambulanti sulla strada ferrata da Torino a Genova — Discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'esercito — Osservazioni del deputato Quaglia — Approvazione degli articoli dall'1 al 14 — Osservazioni del medesimo sull'articolo 15 e risposta del ministro della guerra — Approvazione degli articoli dal 15 al 185 — Osservazioni del deputato Mellana sull'articolo 186 e risposta del ministro della guerra — Approvazione di quell'articolo — Obbiezioni del deputato Polto sull'articolo 187 e risposta del relatore Petitti — Approvazione degli articoli 187 e 188 ultimo — votazione ed approvazione dell'intero progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto delle petizioni.

5340. Mejnardi Candido presenta un progetto di monumento pel magnanimo Carlo Alberto.

5341. 149 abitanti della città d'Aosta, rassegnando alcune considerazioni per dimostrare come le moltiplicate imposte siano per quella città insopportabili, massime al presente che andarono falliti tutti i raccolti, chiedono modificazioni sulle leggi dell'imposta sui fabbricati, della tassa gabellaria, delle arti e mestieri, e dell'imposta personale e mobiliare.

5342. 28 abitanti del comune di Bonorva, provincia di Sassari, riproducono la petizione numero 5265 tendente ad ottenere conservata la classe del magistrato d'Appello esistente in Sassari.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del verbale.

(È approvato.)

(Il deputato Guglianetti presta il giuramento.)

Il deputato Giovanni Battista Michelini scrive chiedendo un congedo di 8 giorni.

(È accordato.)

Il dottore Domenico Astegiano fa omaggio alla Camera di due copie della relazione intorno alla statistica medico-topografica della provincia d'Alba, fatta alla consulta centrale dell'associazione medica degli Stati sardi.

Saranno depositate nella biblioteca della Camera.

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA POSTALE; CONTRATTO COLLA DITTA ORLANDO PER LA ESCAVAZIONE DEI PORTI.

MONTICELLI, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione sul progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 18 novem-

bre 1850 sulla tariffa postale. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1037.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

TORELLI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per l'approvazione del contratto stipulato dallo Stato colla ditta Orlando per l'escavazione dei porti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1150.)

PRESIDENTE. Sarà anche stampata e distribuita.

APPROVAZIONE DE' PROGETTI DI LEGGE: ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO; UFFIZI POSTALI AMBULANTI SULLA FERROVIA DA TORINO A GENOVA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sulla prorogazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci del 1854. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1173.)

« **Articolo unico.** La facoltà di riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale, e di pagare le spese dello Stato, concessa al Governo del Re colla legge 29 dicembre 1853 è prorogata a tutto il mese di maggio del corrente anno. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione dell'articolo.

L'articolo unico è quello di cui ho dato lettura.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Si passerà allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	107
Maggioranza	54
Voti favorevoli	95
Voti contrari	12

(La Camera adotta.)

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sullo stabilimento di uffizi postali ambulanti sulla ferrovia da Torino a Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1026.)

Do lettura del progetto :

« *Articolo unico.* La spesa straordinaria nuova di lire 31,200, proposta nel progetto di bilancio 1854, per la costruzione di wagons-poste per lo stabilimento di uffizi ambulanti sulla ferrovia da Torino a Genova, è approvata. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si procederà alla discussione degli articoli.

Metto ai voti l'articolo unico della legge testè letto.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla votazione.

Chi intende adottarlo, voglia sorgere.

(È adottato.)

Si passerà allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti	113
Maggioranza	57
Voti favorevoli	110
Voti contrari	3

(La Camera adotta.) *

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SUL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge riguardante il reclutamento dell'esercito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 28, 52 e 65.)

Credo interpretare le intenzioni della Camera ommettendo di leggere i 188 articoli di cui questa legge si compone, e dichiarando aperta la discussione generale. (Si / sì.)

Ha la parola il deputato Quaglia.

QUAGLIA. Signori, nelle gravi condizioni in cui si trova attualmente l'Europa, nelle condizioni gravissime nelle quali gli avvenimenti potranno condurla, io credo che una legge sulla forza pubblica sia di un'importanza vitale per il paese.

Benchè io avversi alcuni principii di questa legge, credo che nelle circostanze attuali noi dobbiamo accettarla; ma io credo che questa legge non soddisfi pienamente ad una delle più essenziali e imperiose necessità politiche e militari del nostro Stato, ad un bisogno che è vieppiù grande ed importante, appunto in attesa degli avvenimenti che stanno forse per compiersi davanti a noi, in previsione delle circostanze e condizioni di un imminente avvenire; credo che non soddisfi al bisogno, che è quello di una vera, di una forte riserva. Io credo che quella che fornirebbe la legge che or votiamo non è sufficiente nè per numero, nè per istruzione. Io credo che sia mal consiglio aspettare a organizzarla con leve o con reclute nuove: io la credo insufficiente per numero, poichè, secondo questa legge, ai reggimenti portati sul piede di guerra la riserva sarebbe solo di 12,000 uomini, e che si debba e si possa a questo difetto di una riserva altrimenti provvedere.

Io non propongo al Ministero di presentare or subito una legge organica sulla guardia nazionale, ma propongo solo che si venga all'attuazione intiera di quella che esiste.

Io sono persuaso che la legge attuale sulla guardia nazionale è di tal natura da prestarsi ad un'organizzazione di forza mobile, se non completa, però sufficiente a servire di ottima riserva.

Sicuramente, se in questa legge si fosse compreso, come io aveva proposto, questo principio, cioè si fosse stabilito che nella leva medesima ordinaria annuale la guardia nazionale dopo l'esercito ricevesse quel numero di individui i quali dovevano riempire le file della sua parte mobile, si sarebbe potuto eseguirla con molto maggiore regolarità, e molto più facilmente; ma nelle circostanze attuali io credo che si debba almeno applicare la legge tal quale esiste, e che ciò si possa, poichè la legge lascia al Governo tale ampiezza di poteri a poter fare le designazioni, e con giustizia e con metodo regolare e con un esito utile allo scopo, ed io credo che il farlo sin d'ora sia una operazione non solo prudente ma necessaria nelle circostanze attuali.

Io comprendo che una delle difficoltà che si affacciano al Ministero nell'esecuzione di questo piano è quella della spesa. Ma io credo che la medesima o non sarebbe grave, o solo tale ne' casi di vero servizio attivo; negli altri casi potrebbe in parte essere sostituita a quella stessa che i municipi fanno già per essa, e, ad esempio, destinarvi una parte delle spese di lusso, e così per Torino una parte delle 50,000 lire che spende per aver quotidianamente una musica sproporzionata in soggetti col numero de' militari che suol precedere.

Per sè i lavori preparatorii di scelta, e di designazione non avrebbero a cagionare spesa di considerazione. Ma il farlo in tempo di guerra, il ripeto, è cosa, se non impossibile, difficile o troppo tarda.

L'esempio del 1848 ci deve far avvertiti della gran difficoltà, e direi quasi impossibilità di procedere a siffatta organizzazione in faccia al nemico.

Quello solo che io supplico il ministro di considerare si è se sia vero o no che la guardia nazionale, quale è attualmente costituita e composta o dovrebbe esserlo, ma non è, non potrebbe prestare mai, in caso venisse violato il territorio dello Stato, un efficace sussidio all'esercito o supplire in parte al medesimo.

Io non propongo nessun ordine del giorno, perchè non voglio esporre la Camera a ulteriori discussioni, e mi limito a esporre questo mio voto, questa mia opinione cui non dubito sarà per corrispondere con lealtà e saviezza il Ministero, per quanto siano grandi il patriottismo, lo zelo e i sacrifici dei cittadini che la compongono.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, consulto la Camera se voglia passare alla discussione degli articoli.

(La Camera assente.)

(Sono approvati senza discussione gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.)

« Art. 15. In ogni provincia un commissario di leva sarà incaricato di eseguire sotto la direzione dell'intendente le varie incumbenze relative alla leva.

« Il commissario di leva è nominato dal Re, sulla proposta del ministro dell'interno, previo concerto col ministro della guerra. »

QUAGLIA. Ciascuno di noi è consapevole che, secondo l'antico regolamento, in ogni provincia esisteva un commissario di leva; che due anni sono quest'impiego speciale venne soppresso, e le funzioni sue attribuite all'ufficiale di piazza; e i già esistenti commissari vennero provvisti o di pensione di riposo o di quella di aspettativa o altrimenti.

Con quest'articolo si tratta di ripristinare questo posto di commissario di leva, se non in tutte le provincie, almeno in quelle più popolate in cui si crederà necessario. Io credo che sarebbe nell'interesse dell'erario e della giustizia che si adottasse il principio che si ammettessero di preferenza quelli che già lo erano prima, anzichè di nominarne dei

nuovi, sia pure come suggerisce la Commissione fra uffiziali anziani, poichè mi pare che con ciò si accrescerebbe la spesa dell'erario, e si farebbe ingiustizia escludendo da un posto chi l'aveva già prima: ben inteso che il ministro potrebbe sempre astenersi dal rinominare quelli che avessero date prove di non aver la capacità, lo zelo, la condotta per meritare di essere rieletti, o che non l'accettassero più per giusti motivi.

Io non faccio che presentare al signor ministro questa osservazione, persuaso che ne terrà conto nell'interesse delle nostre finanze, non che dell'equità.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io riconosco senza dubbio che certamente l'interesse delle finanze è molto importante, e posso assicurare il deputato Quaglia che, non solo in questa circostanza, ma in tutte le altre si prese e si prende sempre in seria considerazione lo stato dell'erario, e si cerca sempre a fare in modo che non vi sia un aumento di spesa; che anzi era precisamente in questo scopo, cioè in quello di fare economia, che io avevo proposta l'abolizione dei commissari di leva, ed aveva in loro surrogazione incaricati gli uffiziali dei comandi militari di farne le funzioni.

Il deputato Quaglia sa benissimo che la cosa è stata lungamente discussa ed in questa e nell'altra Camera; e, quantunque non fosse questo il mio parere, il Parlamento ha deciso di volere assolutamente il commissario di leva indipendente dal comando militare, e che sia dipendente dal Consiglio della provincia.

Ora si tratta naturalmente di nominare di nuovo questo commissario, e non vi è dubbio che, se vi sono antichi commissari di leva che siano capaci e che si trovino ancora in quelle certe condizioni che sono per stabilirsi, io loro darò sempre la preferenza; ma non voglio nè punto nè poco legarmi con questa dichiarazione a nominare gli stessi individui, perchè ve ne sono certamente di quelli dei quali il Governo aveva motivo di essere contento e di quelli di cui non lo era.

Io ora qui non posso prendere altro impegno che questo, che cioè saranno dal Governo tenuti in conto tutti i servizi da loro prestati, ed in conseguenza io intendo di eliminare quelli che non avevano o non avranno più la sufficiente capacità. Il Ministero terrà questa via e non altra.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 15.

(È adottato.)

(Sono approvati senza discussione gli articoli dal 16 al 185 incluso.)

« Art. 186. La ferma d'ogni altro militare attualmente in servizio provinciale, od altrimenti in congedo illimitato, è retta dalle disposizioni della presente legge. »

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. La Camera, con un esempio piuttosto unico che raro, ha votati ormai 185 articoli senza muovere parola, senza proporre modificazioni di sorta, massime in una legge di tanta importanza, in una legge che tocca a così gravi principii ed anche, direi, alla dignità della Camera.

Io non posso attribuire quest'atto solenne della Camera se non che al fatto che essa sia stata mossa da due considerazioni. La prima delle quali si è che in questi gravi momenti in cui versa l'Europa bisognava dare al ministro della guerra tutti i mezzi per condurre a perfezione l'organamento dell'esercito; e l'altra che era mestieri provvedere senz'altri indugi alla sorte di tanti nostri concittadini, i quali da tempo si trovano sotto le bandiere, senza ancora sapere il destino che loro toccherebbe per la legge sulla loro ferma.

Io non intendo punto di far rivenire la Camera da questo suo divisamento, intendo solo di muovere una interpellanza al signor ministro.

Non intendo, dissi, di far rivenire la Camera dal suo divisamento, perchè pare omai suo pensiero di dar sanzione a questa legge, facendo infine prova di moderazione e di abnegazione; procedere che, ove venga imitato in un altro recinto, gioverà, spero, a promuovere più facilmente la traduzione di alcune radicali riforme in leggi dello Stato.

Io quindi farò una sola osservazione affinchè nell'applicazione di questa legge non insorgano difficoltà.

Veggio all'articolo 186 che « la ferma d'ogni altro militare attualmente in servizio provinciale, od altrimenti in congedo illimitato, è retta dalle disposizioni della presente legge. »

Nell'articolo seguente poi è detto che « gli iscritti che appartengono ad una delle corporazioni religiose, specialmente destinate all'educazione ed istruzione del popolo, ascritti prima di marzo 1851 saranno dispensati dall'obbligo di raggiungere le bandiere. »

Qui la Camera ricorderà il decreto reale emanato, se non erro, nel mese di agosto scorso per cura del ministro della guerra, decreto che è presente a tutti, perchè ha fatto un ottimo senso nel paese, quello cioè col quale erano stati chiamati a far parte della leva, che allora doveva eseguirsi, tutti gli iscritti a queste corporazioni religiose che non avevano una esenzione in forza della legge, ma bensì puramente in forza di anteriori reali decreti che per altro reale decreto potevano essere rivocati.

E ben fece il Governo a rivocare questo favore, in quanto che, essendovi già un voto della Camera in senso opposto, non poteva ulteriormente conservarlo, quando ciò dipendeva puramente dal potere esecutivo.

Ora potrebbe nascere il dubbio se in forza di questo articolo 186, con cui è detto che la ferma dei soldati che si trovano al servizio sarà regolata dalla presente legge, possa essere applicato l'articolo 187 per quegli individui che in forza di quel reale decreto furono chiamati nell'ultima leva sotto le bandiere, se cioè la ferma degli ignorantelli che si trovano attualmente sotto le bandiere debba essere regolata dalla legge generale o da questo transitorio articolo 187.

Veggio benissimo che nell'articolo 187 è spiegato che saranno gl'ignorantelli, che entrarono prima del 1851 in dette corporazioni, dispensati dall'obbligo di raggiungere le bandiere; ma siccome l'articolo 186 dice che la ferma sarà regolata dalla presente legge, potrebbe sorgere il dubbio se coloro che furono chiamati nella leva di quest'anno sotto le bandiere potessero fruire del beneficio dell'articolo 186.

Io dico che gl'ignorantelli misurano solo dalla presente legge un tale favore, e questa legge non può avere forza retroattiva; i favori che avevano, in forza di antichi reali decreti, furono abrogati assolutamente dal reale decreto testè citato e quelli che caddero nell'ultima leva sono assoggettati al diritto comune. Ora, se al giorno d'oggi, in virtù di quest'articolo, essi godranno di quest'esenzione, non possono ripeterla che dall'emanazione della presente legge; quindi quelli che si trovano sotto le bandiere, io dico che debbono rimanervi, e che la loro ferma deve regolarsi dalla legge generale e non dall'articolo transitorio 186.

La contraddizione fra gli articoli 186 e 187 parmi abbastanza chiara; non intendo proporre modificazioni per non impedire il corso alla legge; è questo pensiero che ci ha consigliati ben altri sacrifici. Ma, senza modificare la legge, basterà una spiegazione del signor ministro data alla Camera,

ed in tal modo verrebbe risolto il dubbio, e si risparmierebbero molestie allo stesso Ministero.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il deputato Mellana ha osservato che la Camera ha votati più di 180 articoli senza fare alcuna obbiezione, e quasi se ne stupiva, ed ha creduto necessario di spiegarne i motivi. Egli però, a mio avviso, ne ha dimenticato uno, ha dimenticato, cioè, che sono tre anni che questa legge passa da una Camera all'altra, e che abbiamo cinque classi sotto le armi le quali non conoscono la loro sorte. Questo è l'essenziale, ed io sono persuaso che, essendo convinta di questa grave circostanza, la Camera ha voluto finirla una volta con questa legge.

E poi non posso a meno di osservare che non si discute una legge, senza che il deputato Mellana non ci faccia sopra un qualche appunto; sovente è favorevole al progetto, come ora, ma qualche osservazione non manca mai di farla. E per verità, questa la poteva risparmiare, perchè non credo che si possa presentare il caso da lui previsto.

Se si osserva attentamente il decreto col quale si rinvocano le disposizioni anteriori, io credo che le persone di cui in esso si parla, che hanno pronunziato i voti solenni, si troveranno coincidere perfettamente colle persone di cui parla questo articolo; per conseguenza è poco probabile che si presenti questo caso nella leva passata, e in quella di questo anno; poichè, siccome questa legge non è applicabile che per la leva del 1853, la leva di quest'anno non si potrà fare interamente secondo le disposizioni in essa contenute.

Io credo adunque inutile fare una dichiarazione per un caso ipotetico che non si presenterà. Quando poi fossi costretto a farla, direi francamente al deputato Mellana che, quando non si tratta di pregiudicare un altro individuo (noti bene il deputato Mellana), io penso che il Governo debba, per quanto è possibile, attenersi allo spirito ed alla lettera della legge votata; dimodochè io, anzichè prendere un impegno di tenere sotto le armi un individuo che per caso si trovasse nella condizione supposta dal deputato Mellana, io stimerei che sarebbe il caso di fargli godere del favore stabilito dalla presente legge ovvero di dispensarlo dal portarsi sotto le bandiere qualora fosse già iscritto prima del marzo 1851 alle corporazioni religiose di cui è caso nel mentovato articolo 187.

MELLANA. Risponderò dapprima all'onorevole signor ministro della guerra che delle osservazioni che io mi credo in debito, giusta le mie convinzioni, di fare innanzi alla Camera, non conosco altro giudice che me; quindi tutte le volte che queste convinzioni lo esigono, siano le mie osservazioni favorevoli o contrarie al Ministero, io le presento, rimettendomi al giudizio della Camera. È all'unico oggetto di migliorare le leggi nel senso delle mie convinzioni che ho seggio in questo Consesso. Questo mio dovere ho fede di averlo fin qui compiuto, e spero di compierlo in avvenire.

Venendo poi al fatto, osserverò al signor ministro che non vale la ragione da esso addotta, che, purchè non si porti danno ad un altro individuo, sia bene applicare sin d'ora le dispense contenute nell'articolo 186, cioè di far fruire del favore dell'articolo 187 gl'ignorantelli stati assentati nell'ultima leva. Ciò equivarrebbe ad ammettere la massima che il Governo abbia la facoltà di far grazia a chi gli talenti. A questo modo, purchè non si chiamassero altri sotto le armi, potrebbe il Governo accordare la dispensa ad uno, a dieci, a cento o più individui; così strana teoria potrebbe ammettersi in un Governo assoluto, ma non mai in un paese di libere istituzioni, nel quale non può tenersi sotto le bandiere se non che quella forza d'uomini concessa dal Parlamento.

Io dico dunque che per la ragione che non si fa rimanere un altro sotto le bandiere, non sussiste che si possa far grazia ad un individuo. Quando il Governo viene a domandarci pel reclutamento dell'esercito un determinato numero d'uomini, deve domandare prettamente il numero necessario: o è giusta la domanda, o c'inganna; se è giusta, il numero domandato deve effettivamente essere iscritto nei ruoli, nè il Governo può far grazia alcuna; ancorchè altri non parta in luogo dei grazati, il deficit si sentirebbe in caso che l'esercito dovesse essere posto in istato di guerra, ed allora il deficit dovrebbe con nuove leve riempirsi, ed allora l'ingiustizia sarebbe palese.

D'altronde io osservo al signor ministro che vi è questo articolo di legge 187, il quale è abbastanza esplicito perchè non si possa ammettere che le dispense per gl'ignorantelli possano applicarsi ad altrui, fuorchè a coloro fra essi che in avvenire saranno chiamati sotto le bandiere.

Parimente gli faceva notare che poteva questa disposizione dell'articolo 187 essere in contraddizione colla disposizione dell'articolo 186, il quale si esprime in questo modo, che, cioè, la ferma dei militari sarà regolata dalla presente legge; ora è la contraddizione che apparisce tra questi due articoli che io volevo vedere risolta davanti alla Camera.

Osservo poi al signor ministro che il dire che il favore conferito da questa legge ad alcuni individui si debba estendere anche a coloro che non ne debbono fruire, a coloro cioè che sono attualmente, in forza d'un decreto reale, sotto le bandiere, sarebbe lo stesso che dire che quel decreto reale mancasse di giustizia; io invece quel decreto reale l'ho sostenuto e lo sostengo, e dico che, giusta il voto emesso dalla Camera in occasione di altra discussione di questa stessa legge, il potere esecutivo ha fatto il debito suo promovendo quel decreto reale, cioè procurando di metterlo, per quanto dipendeva esclusivamente da lui, in correlazione con quel voto.

Ora il voler oggi rinvenire dalle logiche e giuste conseguenze di quel decreto per applicare pel passato il favoritismo sancito da questa legge è lo stesso, a mio avviso, che stigmatizzare quel decreto reale, il quale, a mio parere, è all'incontro degno d'encomio, nè mai questa stigmatizzazione doveva partire da chi aveva il merito di avere promosso quel reale decreto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 186.

(La Camera approva.)

« Art. 187. Gl'inscritti che al momento della loro chiamata alla leva appartengano ad una delle corporazioni religiose specialmente destinate alla educazione ed istruzione del popolo, e facciano risultare di esservi stati iscritti prima del marzo 1851, saranno dispensati dall'obbligo di raggiungere le bandiere in conformità alle regole vigenti nel tempo della loro ammissione in quelle corporazioni. »

POLTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POLTO. Io penso che una ragione di equità sia quella che indusse il Governo e la Commissione ad accettare l'emendamento formulato in quest'articolo 187 dall'altro ramo del Parlamento, in sostituzione di altre disposizioni nel primitivo progetto relative alla materia.

Per me, dico il vero, sono disposto ad accedere a questa stessa ragione di equità che mi sembra ora più che mai degna di venire accolta.

Se non che, oltre a questa ragione io vorrei formalmente espressa quella ancora della giustizia, la quale, siccome si trova esplicita all'articolo 98, il cui ultimo alinea accenna

come « gl'iscritti indicati nei due numeri dello stesso articolo, ed ammessi a dispensa sarebbero numericamente collocati in deduzione del contingente del rispettivo mandamento, » così pur fosse a riguardo dei dispensati di cui si tratta in questo articolo 187, i quali cioè dovrebbero del pari essere collocati in deduzione numerica del contingente mandamentale a scanso che altri avesse a prestarsi a sacrificio verso di privilegiati.

Io ben m'immagino che siffatta deduzione non sia stata contemplata nell'articolo 187, perchè evidentemente le dispense di cui è questione all'articolo 98 si perennano ogni anno, mentre che fra due anni saranno estinte quelle di cui è caso nell'articolo presente. Ove però il ministro e la Commissione non istimino che abbiasi a fare un'aggiunta a questo articolo, al fine che pur io approvo, di non dilazionare più oltre l'appropriazione di questa legge, io porto almeno fiducia che il signor ministro vorrà fornire spiegazioni apposite a tale riguardo, e dichiarerà come le dispense che nel presente articolo si contemplano saranno pure numericamente dedotte dal contingente sì e come per gli altri dispensati nel ridetto articolo 98.

PETITTI, relatore. Io spiegherò in due parole all'onorevole preopinante la differenza che passa tra l'articolo 98 e l'articolo 187.

Nell'articolo 98 fu necessario di stabilire che i dispensati sono dedotti numericamente nel contingente, mentre prima erano surrogati da altri individui; questi, all'incontro, di cui è caso nell'articolo 187, furono sempre considerati come sospesi alla partenza, vale a dire sono designati e fanno parte del contingente, ma invece di partire stanno alle case loro, e nessuno parte in loro vece.

Questi individui non obbligano ad un'altra designazione, mentre i sacerdoti e gli alunni in carriera ecclesiastica che prima erano designati per l'esenzione, obbligavano altri individui a partire in vece loro, il che non succedette mai a riguardo dei primi e non succederà neanche per questi due o tre anni per cui potranno ancora essere sospesi.

POLTO. Se è vero che nessuno abbia a partire per questi dispensati, a termini di quanto disse l'onorevole relatore, al che credo sarà pure consenziente il signor ministro, io desisto da ogni ulteriore spiegazione.

(L'articolo 187 è approvato.)

PRESIDENTE. « Art. 188. La presente legge sarà posta in vigore subito dopo la dichiarazione di discarico finale sulla classe del 1853. »

(La Camera approva.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti	112
Maggioranza	57
Voti favorevoli	95
Voti contrari	19

(La Camera adotta.)

La seduta è levata alle ore 3.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione del bilancio passivo della marina generale.